Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 3 marzo 1958 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

In seguito alla nomina dell'on. dott. Pietro CAMPILLI a Presidente della Banca Europea per gli Investimenti, con decreto del Presidente della Repubblica, in data 26 febbraio 1958, sono state accettate le dimissioni rassegnate dallo stesso on. Campilli dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio.

(1081)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 16 gennaio 1957

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare.

CROCI AL VALOR MILITARE

MONTI Cesare di Antenore e di Sartori Rosa da Firenze, classe 1907, capitano artiglieria, partigiano combattente — Dopo l'armistizio partecipava con fedeltà e con decisione alla lotta di liberazione rendendo apprezzati servizi nel campo organizzativo e distinguendosi particolarmente nel campo informativo. Operando in situazioni ambientali difficili e pericolose, forniva ripetute prove di capacità, di tenacia e di ardimento. Nelle giornate insurrezionali, partecipava ai combattimenti dimostrando slancio e coraggio. — Valle d'Aosta, maggio 1944-aprile 1945.

NOTO Giuseppe di Vito e fu Mercorillo Giuseppina da Monterosso Almo (Ragusa), classe 1916, brigadiere carabinieri, partigiano combattente. — Subito dopo l'armistizio, con fedeltà e con decisione, partecipava alla lotta di liberazione, distinguendosi per attività ardimentosa, intelligente e redditizia. Tratto in arresto dai tedeschi, lungamente interrogato e seviziato, manteneva contegno fiero ed esemplare, nulla rivelando — Roma, settembre 1943-4 giugno 1944.

ONOFRI Luigi di Adolfo e di Giuseppina Chiavacci da Firenze, classe 1915, capitano A A r n, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio, con fedeltà e decisione, partecipava alla lotta di liberazione. Operando in situazioni ambientali particolarmente difficili e pericolose rendeva servizi vivamente apprezzati nel campo informativo e dimostrava di possedere belle doti di capacità, di tenacia e di coraggio. — Lombardia, settembre 1943-aprile 1945.

(1021)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 febbraio 1958, n. 73.

Provvedimenti per l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' riconosciuta personalità giuridica di diritto pubblico all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste. Detto Osservatorio è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Scopi dell'Osservatorio sono:

a) eseguire studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche, con particolare riguardo alle loro applicazioni all'industria, alla agricoltura, alle comunicazioni ed ai lavori pubblici;

b) contribuire alla conoscenza della costituzione del sottosuolo mediante prospezioni geofisiche;

c) curare pubblicazioni nel campo della geofisica a scopo scientifico, pratico e didattico;

d) svolgere ogni altra attività utile ai fini dello sviluppo degli studi e delle ricerche geofisiche.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni di ricerca scientifica, l'Osservatorio coordina la propria attività con quella dell'Istituto nazionale di geofisica, e con quella generale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Osservatorio è costituito:

a) dai beni mobili (strumenti, macchinari e libri, di proprietà dell'Osservatorio stesso);

b) dagli apporti che donazioni, cessioni, acquisti e per qualunque altra via siano pervenuti o pervengano all'Osservatorio dal suo esercizio o da enti o da privati;

c) dai fondi destinati a tale scopo dal Consiglio di amministrazione dell'Osservatorio sui residui attivi del bilancio.

Art. 4.

All'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste è concesso l'uso perpetuo degli immobili dello Stato, attualmente ad esso destinati, con l'obbligo del pagamento del canone annuo, nella misura fissa di lire 1000 e delle spese per la manutenzione degli immobili medesimi.

Art. 5.

L'Osservatorio provvede al proprio funzionamento:

a) con le eventuali rendite del proprio patrimonio;

b) con il contributo dello Stato di cui all'art. 11 a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

c) con gli eventuali proventi delle proprie attività;

d) con i fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi di enti o di privati.

Art. 6.

L'Osservatorio è retto da un Consiglio di amministrazione del quale fanno parte:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione di cui uno scelto tra i professori di ruolo di fisica terrestre, geologia, geologia applicata e geodesia nelle Università italiane;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica.

Partecipa al Consiglio di amministrazione il direttore dell'Osservatorio, con voto consultivo.

Su delibera del Consiglio di amministrazione, da sottoporre alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, potranno essere chiamati a far parte del Consiglio stesso rappresentanti, in numero non superiore a tre, degli enti pubblici o privati che diano un notevole apporto finanziario o tecnico all'attività dell'Osservatorio.

Il Consiglio di amministrazione e il suo presidente sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Il Consiglio di amministrazione rimane in carica tre anni; alla scadenza, i suoi componenti possono essere riconfermati.

Al presidente spettano la rappresentanza giuridica dell'Osservatorio, gli affari di ordinaria amministrazione, gli atti conservativi e quelli aventi carattere di urgenza.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione:

a) provvede al governo amministrativo e alla gestione economica e patrimoniale dell'Osservatorio;

b) stabilisce le direttive generali per lo sviluppo dell'attività e per il funzionamento dell'Osservatorio;

c) delibera i bilanci preventivi, le eventuali variazioni di essi occorrenti durante il corso della gestione annuale, ed i conti consuntivi;

d) delibera circa l'assunzione, l'avanzamento e la cessazione dal servizio del personale;

e) approva la relazione annuale da trasmettere al Ministro per la pubblica istruzione.

Per gli affari di ordinaria amministrazione il Consiglio può delegare alcuni dei suoi poteri ad una Giunta amministrativa nominata nel proprio seno e composta di non più di tre membri, compreso fra essi il presidente del Consiglio di amministrazione che la presiede.

La designazione dei membri sopraindicati e la determinazione degli affari demandati alla competenza della Giunta amministrativa è fatta con deliberazione del Consiglio di amministrazione all'inizio di ogni anno finanziario.

Le deliberazioni comportanti variazioni patrimoniali vengono sottoposte alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

I provvedimenti di cui alla lettera *d)* devono essere adottati con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento organico di cui al successivo art. 10.

Art. 8.

La revisione della gestione è affidata ad un Collegio di tre revisori effettivi e due supplenti, designati come appresso:

a) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro per il tesoro;

b) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro per la pubblica istruzione;

c) un revisore effettivo dal presidente della Corte dei conti.

Il Collegio dei revisori dei conti, che è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione ed è presieduto dal rappresentante della Corte dei conti, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I membri supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi in conformità delle norme contenute nell'art. 2401 del Codice civile, in quanto applicabili.

Art. 9.

L'anno finanziario dell'Osservatorio inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.

Il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo ed approva il conto consuntivo.

Copia del bilancio preventivo e del consuntivo verrà inviata al Ministero della pubblica istruzione, giusta le vigenti disposizioni sulla istruzione superiore.

Art. 10.

Mediante regolamento da proporsi dal Consiglio di amministrazione dell'Osservatorio entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e da approvarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro, saranno disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio e verranno stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, nonchè la consistenza numerica ed il trattamento economico e di quiescenza e le retribuzioni per attività a qualsiasi titolo di tutto il personale, compreso il direttore, necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto.

Art. 11.

A favore dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, è concesso a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58 un contributo annuo di lire 15.000.000 a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 12.

Alla spesa di cui al precedente articolo, si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58 concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 15 febbraio 1958, n. 74.

Regolamentazione dei canoni livellari veneti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dall'annata agraria 1957-58 i canoni dei livelli costituiti nelle provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza posti in essere prima dell'entrata in vigore del Codice civile del 1865, non possono essere superiori al triplo del reddito dominicale del fondo sul quale gravano, determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito in legge 29 giugno 1939, n. 976.

I canoni dei livelli superiori a detta misura sono ridotti al limite di cui al precedente comma.

Art. 2.

Salvo prova contraria, i livelli di cui all'art. 1 si presumono costituiti anteriormente all'entrata in vigore del Codice civile del 1865.

Art. 3.

Il prezzo di affrancazione del fondo gravato si determina capitalizzando, sulla base dell'interesse legale, l'annuo canone di cui all'art. 1, dopo che sia stato ridotto, se del caso, alla misura ivi indicata.

Art. 4.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 961 del Codice civile, l'affrancazione dei canoni di cui all'art. 1, può effettuarsi dal singolo condividente per la sua quota.

Art. 5.

Ai livelli di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni sull'enfiteusi contenute negli articoli 957 e seguenti del Codice civile e nelle leggi speciali, in quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge.

Art. 6.

Le norme della presente legge sono inderogabili, salvi i patti più favorevoli al livellario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — COLOMBO — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1958.

Determinazione del valore delle retribuzioni in natura corrisposte, ai fini degli assegni familiari, ad alcune categorie di lavoratori della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle retribuzioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti da alberghi, ristoranti, trattorie, pensioni, locande, istituti privati di cura e di istruzione della provincia di Viterbo è determinato come segue:

Vitto: L. 5000 mensili per due pasti;

Alloggio: L. 900 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1958

Il Ministro: GUI

(1030)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1958.

Proroga dei termini entro i quali devono compiersi le espropriazioni ed i lavori attinenti all'ampliamento della centrale telefonica San Paolo di Torino.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il proprio decreto in data 29 febbraio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 1956, con il quale sono stati dichiarati di pubblica utilità urgenti ed indifferibili i lavori relativi all'ampliamento della centrale telefonica San Paolo di Torino, con conseguente incorporazione nell'esistente edificio sociale dell'immobile intestato a Tarella Eligio e Bianca fu Gio. Batta, proprietari, e Villata Ida di Giuseppe ved. Tarella, usufruttuaria per 1/4, sito in via San Paolo n. 82;

Visto che nel predetto decreto i termini entro i quali avrebbero dovuto cominciare e compiersi le espropriazioni ed i lavori sono stati fissati, rispettivamente, all'8 maggio 1956 ed al 10 marzo 1958;

Considerato che, per sopravvenute nuove esigenze del servizio, si è reso indispensabile modificare il piano tecnico per cui è stato necessario ordinare ed approntare nuovo materiale occorrente per gli impianti;

Considerato che per il ritardo conseguente alla suddetta modifica non è stato possibile, alla concessionaria Stipel, eseguire le opere relative all'ampliamento della centrale telefonica San Paolo entro i termini fissati nel citato decreto;

Ritenuto pertanto che ricorrono, nel caso di specie, le particolari circostanze previste dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in quanto il ritardo verificatosi nella esecuzione dei lavori e nella conclusione del procedimento di espropriazione deve attribuirsi a cause indipendenti dalla volontà della concessionaria;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

I termini entro i quali dovranno compiersi le espropriazioni ed i lavori attinenti all'ampliamento della centrale telefonica San Paolo di Torino sono prorogati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, al 10 marzo 1959.

Roma, addì 20 febbraio 1958

Il Ministro: MATTARELLA

(1052)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1958.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Monte Argentario.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Grosseto per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 6 dicembre 1954 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata l'intero territorio del comune di Monte Argentario;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Monte Argentario;

Riconosciuto che il territorio predetto ha notevole interesse pubblico perchè nel suo complesso costituisce un caratteristico quadro naturale di non comune bellezza, ricco di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale panoramica di un tratto della costa maremmana;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Monte Argentario ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena curerà che il comune di Monte Argentario provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 febbraio 1958

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Grosseto

Estratto del verbale dell'adunanza del 6 dicembre 1954

L'anno millenovecentocinquantaquattro e questo giorno sei del mese di dicembre, in Grosseto, in una sala del Palazzo della Provincia (g. c.) si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*)

6) COMUNE DI MONTE ARGENTARIO. Proposta di vincolo di tutta la zona compresa nei limiti amministrativi del comune di Monte Argentario.

(*Omissis*)

Constatato il numero degli intervenuti per validamente deliberare, il presidente invita il segretario a dare lettura del verbale della precedente riunione il che viene subito fatto e risulta approvato senza osservazioni.

(*Omissis*)

6) COMUNE DI MONTE ARGENTARIO. Vincolo di tutta la zona compresa nei limiti amministrativi del comune di Monte Argentario.

La Commissione è stata pienamente concorde nel riconoscere il rilevante interesse panoramico della zona in questione per il suo caratteristico aspetto costituente un quadro naturale di non comune bellezza, ricca di punti di belvedere dai quali si gode la visuale di un tratto della costa maremmana, ed ha deliberato quindi, all'unanimità, di includere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Grosseto, agli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 e 4, tutta la zona compresa nei limiti amministrativi del comune di Monte Argentario, indicata nella planimetria allegata (I/G M. 1/100 000).

Il presidente: PIETRO MARTINELLI

Il segretario: PIETRO MATTEI

(1005)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 15 febbraio 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Gaetano Greco Naccarato, Console onorario del Cile a Milano.

(1056)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in comune di Manfredonia (Foggia).

Con decreto interministeriale 6 novembre 1957, n. 604, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato della zona di terreno di Ha 5.93.93 riportata in catasto del comune di Manfredonia (*Foggia*), *al foglio n. 68, particella 2, sito in contrada* Coppa Nevicata nel predetto Comune, a suo tempo espropriata per l'esecuzione di opere di bonifica nel comprensorio della Capitanata.

(1043)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno sita lungo la sinistra del torrente Steria o Cervo in comune di Cervo (Imperia).

Con decreto 25 maggio 1957, n. 999 (1956) del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno sita lungo il torrente Steria o Cervo in comune di Cervo (Imperia), segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 1, mappale 557, della superficie di mq. 682 ed indicata nella planimetria 21 luglio 1956 in scala 1:2000, vistata dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1044)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di una zona di terreno costituente un reliquato di alveo del rio Fetido in comune di Cassino (Frosinone).

Con decreto 14 maggio 1957, n. 61/222, del Ministero per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno costituente un reliquato di alveo del rio Fetido in comune di Cassino (Frosinone), segnato nel catasto dello stesso Comune al mappale 1070 ½ della superficie di mq. 170 ed indicato nella planimetria 10 novembre 1955, in scala 1:1000 rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Frosinone, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1045)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno in località Serapo Trinità in comune di Gaeta.

Con decreto interministeriale n. 111 del 14 marzo 1957 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno (mq. 53.444) in località Serapo-Trinità, comune di Gaeta.

(1057)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE OPERAIA CASE PER LAVORATORI

Norme per le costruzioni del secondo settennio estratte da delibere del Comitato di attuazione del piano e del Consiglio direttivo della Gestione INA-Casa. (Comunicato n. 12).

CAPITOLO I

CRITERI COSTRUTTIVI E MODALITA' PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER I LAVORATORI NEL PIANO DEL SECONDO SETTENNIO

(*Delibera n. 7 del 17 gennaio 1957*)

A - *Aree per quartieri*

1. La scelta delle aree per i quartieri INA-Casa dovrà rispettare la necessità di inserire organicamente i nuovi nuclei residenziali nelle linee direttive del piano regolatore comunale, e secondo le direttrici di sviluppo da questo previste. L'ubicazione dovrà consentire in ogni caso facili collegamenti col centro cittadino e comunque con le zone di lavoro.

2. L'estensione delle aree per i quartieri e unità di abitazione dovrà permettere lo sviluppo di un piano organico concepito secondo la moderna tecnica urbanistica ed il rapporto alle norme che riguardano gli edifici.

3. L'utilizzazione edilizia delle aree prescelte dovrà essere tale che la densità di popolazione — riferita all'intera superficie del quartiere — sia di circa 500 abitanti per ettaro, salvo casi giustificati in cui si potrà ammettere anche un massimo di 500 abitanti, ferma restando quest'ultima densità per le costruzioni singole, inserite nel tessuto urbano preesistente. La densità deve essere calcolata rapportando il numero dei letti previsti per ogni alloggio alla superficie del terreno aumentata della quota parte degli spazi pubblici di attinenza e limitrofi.

B - *Aree per piccoli lotti nei grandi centri*

Con delibera n. 20 del 28 marzo 1957 il Comitato ha autorizzato fino al 30 giugno 1958 l'impostazione di costruzioni distribuite su aree attrezzate e comprese in piano particolareggiato. Si è ritenuto indispensabile poter disporre di aree comprese nel centro urbano — per il quale già sussistono la rete viaria e la relativa organizzazione dei servizi generali e sociali — allo scopo di consentire la costruzione sollecita di un certo numero di alloggi in quelle località maggiori dove la prevista realizzazione dei centri residenziali comporta tempi tecnici particolari per la delicatezza della progettazione urbanistica e la complessità dei problemi da affrontare per dotare il quartiere dei necessari servizi generali e sociali.

Per far fronte al maggior costo di tali aree la Gestione è stata autorizzata — per le costruzioni da realizzare su aree acquistate nella misura occorrente di massima per non più di 60 alloggi — a derogare alle norme tecniche in vigore — ferme restando quelle relative alla superficie minima degli alloggi — mantenendosi però sempre entro le norme del regolamento edilizio.

C. - *Aree a disposizione per altre esigenze*

Si è altresì disposto (delibera n. 19 del 28 marzo 1957) che nelle località dove è prevista la costruzione di uno o più gruppi di almeno 100 alloggi, il programma urbanistico debba essere impostato in modo che nel complesso dell'area di ciascun gruppo vengano lasciate, opportunamente distribuite, zone di aree a disposizione, per un'aliquota tra il 10 % e il 25 % (valutabile caso per caso) dell'area messa a progettazione.

Tali aree dovranno essere tenute a disposizione per un periodo di tempo non inferiore a quattro anni dalla data di immissione negli alloggi dei primi assegnatari, per essere convenientemente utilizzate per ulteriori servizi, od altre esigenze che potranno emergere nel corso dello sviluppo del nuovo quartiere.

D - *Aree per costruzioni future*

Nella scelta delle aree e nella conseguente progettazione urbanistica potranno essere inoltre incluse anche le aree di cui è stato anticipato l'acquisto — in aggiunta a quelle occorrenti per la realizzazione del programma settennale — in previsione del fabbisogno per le costruzioni che saranno programmate in attuazione dei piani da integrazione provinciali, del piano di ripartizione del Fondo sud isole, del piano di revisione nazionale ed eventualmente dei piani annuali posteriori al settennio.

E - *Progetti urbanistici*

4. Nella progettazione sia dei quartieri che degli edifici isolati di case per lavoratori è indispensabile tener presente la necessità di realizzare un armonico inserimento delle nuove costruzioni nell'ambiente paesistico ed architettonico, specialmente per quanto riguarda la volumetria e l'altezza dei fabbricati e ciò non solo in presenza di ambienti monumentali o naturali di particolare pregio, ma in qualsiasi ambiente per tener conto della struttura ambientale preesistente, tanto dal punto di vista edilizio quanto dal punto di vista sociale ed economico.

5. I progetti per i quartieri INA-Casa dovranno comprendere anche lo studio di tutte le attrezzature collettive necessarie al funzionamento integrale del complesso (come chiesa, scuole, asilo nido, negozi, mercato, centro sociale ed ambulatorio, uffici comunali, posta, cinema, campo sportivo) e la sistemazione delle aree non coperte (come strade di lottizzazione, campi da giuoco, giardini comuni, fontane), le aree con destinazione ad orto giardino non dovranno pregiudicare l'ampiezza di quelle destinate ad uso comune.

6. Gli edifici dei complessi INA-Casa dovranno rispettare distanze che, in rapporto alle altezze, possano garantire una buona insolazione invernale in tutti gli alloggi. Nel caso di edifici paralleli non si potrà scendere a distanze inferiori ad una volta e mezza l'altezza dell'edificio più elevato.

7. Per tutti gli edifici prospicienti le proprietà confinanti dovranno essere rigorosamente rispettate le norme edilizie locali. In mancanza, il distacco di ogni prospetto finestrato dai confini dell'area non dovrà essere inferiore ai 3/4 dell'altezza del prospetto stesso.

F - *Progetti edilizi*

8. Gli alloggi dovranno avere almeno due esposizioni preferibilmente opposte.

Ogni alloggio dovrà essere costituito da un locale di soggiorno, da una o più stanze da letto e da accessori, questi ultimi comprenderanno la cucina, il bagno, l'ingresso, i disimpegni, almeno un ripostiglio ed eventuali vani per armadi a muro. Dovrà inoltre provvedersi ad una adeguata attrezzatura per il servizio, singolo o collettivo, di lavatura e stenditura dei panni.

9. Ogni stanza da letto dovrà essere prevista in modo da accogliere non più di due letti per adulti oltre ad una culla in quelle matrimoniali.

10. I progetti degli edifici, sia per le caratteristiche distributive e funzionali degli alloggi, che per quelle costruttive e formali (come ad esempio il tipo di copertura), dovranno essere rispondenti alle esigenze climatiche nonchè alle usanze locali.

Gli edifici non dovranno dar luogo a cortili chiusi.

11. L'altezza dei piani, da pavimento a pavimento dovrà essere normalmente di metri 3,30, tuttavia tenute presenti le norme del regolamento edilizio locale, tale altezza potrà essere ridotta per esigenze climatiche particolari.

Le rampe delle scale comuni dovranno avere una larghezza utile minima di cm 110, le alzate dei gradini non potranno superare 17 cm ; per le rampe delle case a schiera è consentita una larghezza minima di cm 95.

12. Le superfici minime utili degli alloggi (misurate al netto dei muri, dei tramezzi, delle logge e balconi) dovranno essere le seguenti:

alloggio di 2 stanze ed accessori: 50 mq ;
alloggio di 3 stanze ed accessori: 70 mq ;
alloggio di 4 stanze ed accessori: 90 mq ;
alloggio di 5 stanze ed accessori: 110 mq.

13. Nel caso di abitazioni che non abbiano direttamente l'accesso ad orto giardino è prescritta la dotazione di una loggia-balcone di dimensioni sufficienti per lo svolgimento di alcune funzioni di vita all'aperto.

14. Allo scopo di garantire la sicurezza e l'oscuramento degli alloggi dovrà essere sempre prescritto l'impiego di gelosie, persiane avvolgibili, sportellini, ecc.

N. B. — La delibera 17 gennaio 1957 è stata assunta dal Comitato di attuazione previo il parere n. 241 espresso in data 21 gennaio 1956 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici (Sezioni riunite VI e I).

Per la stesura dei progetti vincolata al rispetto delle norme di cui sopra giovera tener presenti i suggerimenti riassunti nel fascicolo 3.

CAPITOLO II

TIPI DI COSTRUZIONI
E COSTI MASSIMI A VANO NEL SECONDO SETTENNIO

(*Delibera n 237 del 20 ottobre 1955*)

A. - *Tipi di costruzione*

1. E' stata stabilita una distinzione dei tipi di costruzione:

costruzioni di tipo normale regolate dalle norme tecniche di cui alle delibere n 49 del 24 maggio 1950, n 108 del 21 febbraio 1952 e n 36 del 20 ottobre 1955,

costruzioni del tipo speciale « S » con caratteristiche adeguate alle possibilità economiche delle categorie meno abbienti di lavoratori e realizzabili in deroga alle norme citate, salvo il rispetto delle fondamentali esigenze igieniche e funzionali ed in ogni caso dei regolamenti edilizi dei singoli Comuni

2 Per le costruzioni di tipo « normale », in relazione alle condizioni locali ed alle possibilità economiche medie dei lavoratori delle singole località, i Comuni sono divisi in tre categorie (I, II, III)

B. - *Costi a vano*

3 I costi massimi a vano si intendono costituiti di due addendi

area attrezzata (comprese tutte le reti dei servizi principali, gli oneri per le attrezzature sociali, rischio anticipazioni ai Comuni, ecc),

costruzione vera e propria (compresi gli allacciamenti dei servizi alle reti principali, ed i compensi per progetti, direzione lavori e collaudo)

Per tali addendi sono fissate le seguenti aliquote dei costi massimi a vano

Tipo di costruzione	Aliquota del costo a vano per area e servizi	Aliquota del costo a vano per la costruzione vera e propria
S	L. 40 000	L. 375 000
I	» 50.000	» . . . 415.000
II	» . 60 000	» 425.000
III	» . 75.000	» . . . 425 000

4 Con deliberazione del 16 maggio 1957, al fine di consentire un maggior margine per i contributi da destinare alle attrezzature sociali il costo a vano dell'area attrezzata è stato integrato nella misura di L 10 000 per i Comuni con un contingente settennale compreso fra 100 e 300 milioni, e di L 20 000 per i Comuni con un contingente superiore ai 300 milioni

Per le costruzioni da realizzare su aree attrezzate e per piccole unità nelle località dove esiste un piano regolatore, la integrazione del costo area è stata elevata a L 50 000 per le città di Roma e Napoli e di L 25 000 limitatamente alle località di terza categoria

5 Ai costi massimi delle costruzioni fissati con la delibera n 237 sopracitata possono essere apportate delle maggiorazioni — cumulabili — qualora gli alloggi dispongano delle seguenti prestazioni

per alloggi provvisti di riscaldamento a termosifone esteso a tutte le camere, L 40 mila a vano,

per fabbricati costruiti in base alle norme antisismiche, L. 35 000 a vano per le località di prima categoria e L 16 000 a vano per quelle di seconda categoria,

per alloggi provvisti di cantine ripostiglio dotate di apposita discesa — affinchè possano servire da deposito di motorette — sempreché la cantina deposito raggiunga, per ciascun alloggio, la superficie di mq 6, L 20 000 a vano.

CAPITOLO III

COMPENSI PROFESSIONALI

A - *Progettazione urbanistica*

La progettazione urbanistica completa verrà compensata in ragione dell'1 ‰ (uno per mille) dell'importo di tutte le opere previste, al netto del costo dell'area nuda verrà inoltre corrisposto lo 0,30 ‰ (zero trenta per mille) a titolo di rimborso forfettario delle spese vive di qualsiasi natura. Di massima, si darà luogo a compenso per progettazione urbanistica per quartieri di importo superiore ai 500 milioni, eventuali eccezioni dovranno essere valutate caso per caso. Il compenso sarà adeguato all'effettiva prestazione fornita (progetto urbanistico di massima, definitivo, esecutivo).

B - *Progettazione edilizia*

La progettazione edilizia sarà compensata applicando la tariffa professionale nazionale per le prestazioni dell'ingegnere e dell'architetto senza applicazione dell'art 18, con decurtazione del 15 % nel caso di progettisti isolati (progettisti dell'elenco *B*) e con decurtazione del 20 % nel caso di progettisti assegnati a gruppi (progettisti dell'elenco *A*).

C. - *Capi gruppo e coordinatori.*

Ai capi gruppo dei gruppi di progettisti spetta un compenso pari a 9/10 dell'importo detratto ai singoli membri del gruppo ed agli eventuali aggregati ad esso (vedi cap V A/4)

Se un capo gruppo assume l'incarico di coordinare il lavoro di eventuali altri gruppi che progettano sulla medesima area, gli spetta oltre al compenso di capo del suo gruppo e di progettista per la sua personale aliquota urbanistica ed edilizia, un compenso pari al 10 % della tariffa complessiva riguardante la progettazione urbanistica Qualora più gruppi operanti sulla medesima area nominino un coordinatore all'infuori dei componenti dei gruppi stessi, il compenso di tale coordinatore per le sue prestazioni in campo urbanistico ed edilizio, sarà pari a quello percepito per il progetto edilizio da uno qualunque dei componenti dei gruppi, sempreché il coordinatore non abbia alcun incarico di progettazione da retribuire nei modi indicati.

D - *Collaborazione tecnico economica*

La collaborazione tecnico economica al progetto, compiuta generalmente dalla Stazione appaltante, sarà compensata col 32 % degli onorari riconosciuti per la progettazione

E - *Collaudi*

I collaudi verranno compensati come è previsto dalla tariffa professionale, senza riduzioni

F - *Valutazione degli importi*

Per le attrezzature delle aree i compensi saranno liquidati con applicazione riferita ai costi effettivi

Per la costruzione vera e propria si adotterà un riferimento costante al valore massimo ammesso per il tipo di costruzione, comprese le eventuali maggiorazioni di cui al capitolo II B/4 5 indipendentemente dall'effettivo costo della medesima, l'importo base si calcolerà pertanto moltiplicando il numero dei vani per il costo massimo a vano della sola costruzione ammessa per la categoria, comprese le eventuali maggiorazioni sopra citate

G - *Pagamento I G E*

L'imposta generale sull'entrata e le altre imposte e tasse dovute sui compensi di cui al comma precedenti saranno a carico dei progettisti, escluso ogni diritto di rivalsa

CAPITOLO IV

CAPITOLATI ED APPALTI

Avvertenza

Le norme generali di cui in appresso valgono per le costruzioni affidate agli Enti incaricati a sensi del primo comma dell'art 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, mentre per le costruzioni affidate alle aziende e cooperative sia sul piano ordinario, sia su quello aggiuntivo di cui all'art 8 della legge 26 novembre 1955, n 1148, esse vengono integrate ovvero sostituite da alcune disposizioni particolari, che, per ciascuna categoria vengono comunicate agli interessati all'atto del conferimento dell'incarico

A - *Capitolati*

Mentre di massima è prescritta l'adozione del « capitolato generale di appalto dei lavori di costruzione delle case per i lavoratori », il Consiglio direttivo della Gestione potrà autorizzare, per determinati casi eccezionali, l'adozione dei capitolati in uso presso le Stazioni appaltanti, purchè negli stessi siano inserite apposite clausole per la osservanza delle seguenti condizioni

1) la revisione dei prezzi di appalto sia ammessa e regolamentata per il computo secondo il metodo analitico ammesso per le opere pubbliche,

2) l'inadempienza al pagamento dei contributi tutti relativi alla previdenza ed all'assistenza sia regolata con le norme previste all'art 20, n 19 del capitolato generale di appalto della Gestione INA Casa,

3) l'applicazione delle norme di legge e di contratto collettivo di lavoro, con particolare riferimento alle tariffe salariali, sarà garantita con le modalità che al momento dell'offerta saranno precisate, per la materia, sia nel capitolato generale di appalto della Gestione INA-Casa, sia nelle disposizioni che la Gestione stessa porterà a conoscenza delle imprese appaltatrici per il tramite degli enti,

4) le controversie non potute definire in sede amministrativa, escluse quelle riferentesi alla revisione dei prezzi, siano deferite ad un Collegio di tre arbitri nominati uno dal Comitato di attuazione, su proposta della Gestione INA-Casa, uno dall'appaltatore ed il terzo, con funzioni di presidente, d'accordo fra le parti o, nel disaccordo di queste, dal presidente della Corte di appello di Roma, fra i membri giudicanti della stessa Corte di appello. Il Collegio arbitrale avrà sede in Roma;

5) sia fatto obbligo all'impresa di avvalersi di un ingegnere o di un architetto nella conduzione dei lavori e nella direzione del cantiere che comportino un appalto di almeno 100 milioni;

6) sia inclusa nelle tariffe e nei capitolati la possibilità di adozione del marmo e delle pietre locali, sia invece escluso l'impiego della graniglia di cemento per le cucine e per i bagni;

7) l'imposta generale sull'entrata e tutte le altre imposte e tasse, ordinarie e straordinarie vigenti e future, salvo le esenzioni di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e art. 7 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, siano poste a carico dell'appaltatore, escluso ogni diritto di rivalsa.

B - *Appalti*

1 - Per gli appalti da effettuarsi a mezzo di licitazione privata ad offerta segreta ai sensi dell'art. 33 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, il metodo da seguirsi normalmente per la gara sarà quello delle medie compensate. La Commissione, composta di tre membri, fra cui un rappresentante della Gestione INA-Casa, immediatamente prima della apertura delle offerte, compilerà in assenza dei concorrenti e chiuderà in busta sigillata, la scheda segreta coi ribassi minimo e massimo desunti dalle indicazioni dei singoli componenti, indi il Presidente, alla presenza dei concorrenti, aprirà e leggerà le offerte ricevute.

Quelle che risultano fuori del minimo e del massimo vengono escluse, indi si fa la media delle offerte rimaste in gara, media che a sua volta viene mediata col massimo della scheda segreta. Il lavoro viene aggiudicato a chi eguaglia o più si avvicina in eccesso con la sua offerta all'ultima media ottenuta.

Qualora la media finale sia tale che nessuna offerta risulti in eccesso si potrà aggiudicare il lavoro all'impresa che ha proposto il ribasso più vicino a detta media finale in difetto, sempreché la giuria riconosca di aver scelto per il massimo della scheda segreta un valore prudenzialmente elevato.

Le notazioni massime e minime saranno invertite nel caso di offerta a forfait.

2. La Gestione INA-Casa ha facoltà di autorizzare eccezionalmente il metodo della migliore offerta, quando lo ritenga particolarmente adatto alla natura dei lavori da appaltare ed alle caratteristiche delle imprese concorrenti.

3. I risultati della gara saranno raccolti in un verbale di provvisoria aggiudicazione a carattere impegnativo per l'impresa, mentre per l'Ente è subordinato alla ratifica da parte della Gestione INA-Casa.

Chiusa la gara e firmato il verbale relativo verranno restituiti seduta stante, i depositi alle imprese non rimaste aggiudicatarie.

4. Il numero minimo delle imprese da invitarsi ad ogni singola gara non sarà mai inferiore a 15, di queste, 9 dovranno essere della Regione fra cui tre fuori Provincia.

Nessuna cooperativa o consorzio di cooperative può essere invitata alle gare indette di stazioni appaltanti che siano consorzi di cooperative. Per tutte le altre gare indette da stazioni appaltanti non consorzi, dovranno essere invitate cooperative in numero non inferiore al 20 % del totale delle ditte invitate, con arrotondamento in eccesso delle eventuali frazioni e comunque con un minimo di quattro cooperative per ogni appalto.

5. Il contratto a forfait è da preferirsi in genere, adottando opportune garanzie di modalità di appalto e di capitolato tali da assicurare la inamovibilità delle condizioni del forfait.

6. Si raccomanda vivamente agli Enti incaricati delle costruzioni di adottare lo scorporo di alcune opere sussidiarie dell'appalto generale (impianti idrico sanitari, serramenti, impianti elettrici, ecc.), rispettando i termini dell'esecuzione e l'organica realizzazione dell'opera.

Tali appalti scorporati verranno effettuati con gare ufficiose locali o regionali, applicando il metodo della migliore offerta, con invito ad almeno tre ditte per ciascuna fornitura. L'Ente appaltante conserverà in atti la documentazione relativa a tale gara.

Per le forniture sussidiarie potrà pure esperirsi l'appalto concorso invitando ditte specializzate a presentare il progetto dei lavori e delle forniture con i prezzi relativi.

7. Le Stazioni appaltanti stabiliranno di volta in volta come ripartire l'importo dei lavori in lotti da affidare ad uno stesso imprenditore, sia raggruppando gli appalti per costruzioni da eseguirsi in diverse località, sia suddividendo in più lotti gli appalti da effettuarsi per uno stesso complesso edilizio.

CAPITOLO V

COMPITI DELLE STAZIONI APPALTANTI

A - *Obblighi*

Gli enti incaricati di eseguire costruzioni per conto della Gestione INA-Casa hanno l'obbligo di provvedere a quanto segue:

1) ricerca dell'area e proposte relative, eventuale esecuzione dei necessari saggi del terreno per accertarne l'idoneità all'impianto delle fondazioni. Raccolta e produzione dei titoli e documenti relativi alla piena proprietà e all'uso, nonchè all'attestazione della libertà da ogni vincolo, peso o gravame dell'area sulla quale dovranno essere eseguite le costruzioni, in modo che essa risulti idonea all'esecuzione del progetto e possa essere sollecitamente trasferita in piena e libera proprietà alla Gestione.

Per le aree sulle quali sono previste costruzioni per un importo non superiore a L. 45.000.000, la documentazione relativa alla dimostrazione della proprietà e libertà delle aree stesse dovrà essere inviata direttamente dalla Stazione appaltante al Centro ispettivo INA competente per territorio.

Ricerca ed esame anche di lotti di dimensioni non rilevanti inseriti in zone con piani particolareggiati già approvati, da utilizzare con progetti compilati in base alle norme dei regolamenti edilizi locali, anche in deroga alle norme usuali dell'INA-Casa (numero dei piani, densità per ettaro, ecc.) sempre rispettando, però, le prescritte superfici minime per alloggio, purchè la spesa totale sia compresa nei massimali ammessi;

2) intese con le Amministrazioni comunali sia per ricevere eventuali proposte, sia per avere il gradimento all'ubicazione scelta e l'impegno alla risoluzione dei problemi relativi ai servizi pubblici indispensabili.

L'impegno dell'Amministrazione comunale per la scelta dell'area, per la soluzione del problema dei pubblici servizi e per l'eventuale contributo del Comune alla spesa di acquisizione dell'area, dovrà risultare da regolare deliberazione consiliare (approvata dalla G.P.A.), da prodursi successivamente il più presto possibile.

Misurazione dell'area prescelta e presentazione della planimetria dell'abitato;

3) raccolta, esibizione e formazione degli atti e documenti necessari per la procedura relativa all'occupazione d'urgenza delle aree o per l'esproprio delle stesse, secondo le modalità che saranno indicate dalla Gestione INA-Casa, qualora questa ritenesse di dover ricorrere alle procedure suddette.

Custodia gratuita delle aree non appena queste siano state acquistate o siano comunque venute in possesso della Gestione in forza di titolo legale.

Comunicazione alla Gestione INA-Casa e ai Centri ispettivi dell'INA, competenti per territorio, di ogni eventuale variante che fosse apportata all'area inizialmente prescelta e segnalata per l'acquisizione;

4) nomina del progettista o dei gruppi di progettisti. Per le costruzioni da eseguirsi su aree reperite dalla Gestione o dalle pubbliche Amministrazioni è prescritta la scelta di progettisti iscritti negli elenchi della Gestione (elenco *A* per progettisti riuniti in gruppi [nel numero massimo di sei], elenco *B* per progettisti singoli).

Provvisoriamente e per una prima distribuzione di incarichi, l'importo complessivo pro capite degli incarichi non deve superare il massimo di 100 milioni sia per ciascuno dei componenti dei gruppi (elenco *A*), sia per i progettisti singoli (elenco *B*). Eccezionalmente potranno essere ammessi professionisti non iscritti nei citati elenchi, a condizione che essi vengano aggregati ad un gruppo.

Si ricorda in modo particolare che nelle aree acquistate a cura della Gestione possono essere accolte solo aziende, pubbliche Amministrazioni o cooperative che, salvo deroghe eccezionali da richiedersi agli organi deliberanti, rinuncino ad essere Stazioni appaltanti ed a nominare progettisti, tali

enti potranno però segnalare il nominativo di un tecnico di fiducia per il collegamento con i progettisti e con le Stazioni appaltanti, retribuito come uno dei progettisti.

Per costruzioni da eseguirsi su aree procurate dalle aziende e dalle cooperative possono essere ammessi professionisti iscritti o non iscritti negli elenchi, cadauno per un complesso di incarichi che non superi i 200 milioni.

I due massimali sopra indicati limitano la somma degli incarichi assegnabili in ciascuno dei due settori (aree della Gestione, aree procurate da aziende e cooperative), tante se riguardano costruzioni ordinarie, quanto per quelle del piano aggiuntivo (articolo 8). Ciascun progettista inscritto in uno dei due elenchi potrà quindi avere incarichi sia nell'uno che nell'altro settore e ciò fino a 100 milioni su aree della Gestione — attraverso il gruppo ovvero individualmente a seconda dell'elenco a cui è inscritto — e per altri 200 milioni anche individualmente, qualora venga scelto da una o più aziende o cooperative. I progettisti degli elenchi possono avere incarichi nell'uno o nell'altro settore.

Gli importi degli incarichi sopra indicati si valutano sempre come indicato alla voce « Valutazione degli importi » (Capitolo III-*F*);

5) presentazione del progetto definitivo completo nei modi e dentro i termini stabiliti, rispettando e facendo rispettare dai progettisti anche eventuali termini intermedi, tenuta presente la facoltà della Gestione di far decadere dall'incarico in caso di inosservanza non giustificata e tempestivamente ammessa dalla Gestione.

Le Stazioni appaltanti che devono operare in più località con stanziamenti modesti (fino a 30 milioni) anche quando non abbiano ancora reperite le relative aree sono autorizzate (al fine di accelerare le procedure di appalto) a provvedere alla progettazione di progetti studiati da progettisti dell'elenco, tali da poter essere in seguito adattati da questi con lievi modifiche nelle varie località aventi stanziamenti simili.

Soltanto il primo progetto completo di preventivo dovrà essere esaminato ed approvato dalla Gestione; i successivi progetti adattati potranno invece essere appaltati senza ulteriori esami, purchè la spesa non superi quella prevista per il progetto approvato. Alla Gestione dovrà essere data tempestiva conoscenza dell'utilizzazione edilizia e degli estremi dell'appalto.

Nella compilazione dei progetti dovranno essere tenuti presenti le indicazioni fornite dall'Ufficio del lavoro circa il tipo di alloggio più desiderato dai futuri assegnatari e più adeguato alla consistenza dei nuclei famigliari (alloggi da vani 3½ - 5 - 6 - 7);

6) svolgimento di tutte le pratiche necessarie per la approvazione dei progetti e l'autorizzazione delle costruzioni da parte delle competenti autorità comunali e, ove occorra, statali;

7) svolgimento delle gare di appalto delle costruzioni e stipulazione dei contratti relativi;

8) svolgimento delle trattative per la commessa di eventuali forniture accessorie e stipulazione dei relativi contratti, con eventuale compilazione dei capitolati;

9) direzione, contabilità e sorveglianza dei lavori, con nomina in ogni cantiere di un ingegnere o architetto direttore dei lavori, avente tutte le mansioni e responsabilità di legge e che sia in grado di provvedere tempestivamente alla emanazione delle disposizioni e degli ordini per l'attuazione della opera progettata nelle sue varie fasi esecutive al fine della buona riuscita dei lavori.

Il direttore tecnico dell'ente non potrà assumere incarichi di direzioni lavori, già dovendo sovrintendere all'andamento generale di tutti i cantieri, nè sarà ammessa una direzione lavori impersonale effettuata dall'ufficio tecnico dell'ente. Il nominativo del direttore dei lavori dovrà essere comunicato alla Gestione, la quale non approverà designazioni non rispondenti alle presenti norme;

10) assistenza giornaliera dei lavori in cantiere mediante personale di fiducia degli Enti;

11) ogni altra prestazione inerente alla direzione e condotta dei lavori;

12) a lavori ultimati ma prima dell'immissione degli assegnatari, accertamento dello stato della costruzione e delle risultanze contabili specie per quanto attiene ai titoli di spesa non ancora definiti, onde poter fornire alla Gestione, con la maggior possibile approssimazione, il costo finale ai fini della determinazione dei canoni definitivi;

13) trenta giorni prima della ultimazione dei fabbricati, compilazione di lucidi e planimetrie, in scala 1:500, indicanti la ripartizione delle aree fra:

a) aree di pertinenza di ciascun fabbricato, distinguendo le eventuali aree di uso comune da quelle attribuite ai singoli alloggi;

b) aree di uso comune fra due o più stabili limitrofi;

c) aree destinate a future costruzioni;

d) aree di cui al punto 19).

Compilazione, per ciascun fabbricato, di planimetrie in lucido, in scala 1:100, dei diversi piani, del piano cantinato, della copertura del sotto tetto, delle sezioni e degli accessori vari, con attribuzione degli accessori previsti (cantinati, soffitte, porzioni di area, ecc.) ai singoli alloggi e all'insieme degli alloggi costituenti lo stabile;

14) svolgimento di tutte le pratiche concernenti le operazioni di accatastamento presso i competenti uffici, l'esenzione venticinquennale dalle imposte, e la denunzia di nuova costruzione degli stabili costruiti, agli effetti del nuovo catasto edilizio urbano;

15) trenta giorni prima della ultimazione dei fabbricati, compilazione delle carature degli alloggi;

16) consegna, a costruzione ultimata, della licenza di abitabilità rilasciata dalla competente autorità comunale;

17) consegna degli alloggi e delle parti comuni, di cui agli stabili a riscatto retti in amministrazione autonoma, ai singoli interessati (assegnatari e rappresentanti degli assegnatari).

Stipulazione dei contratti di assegnazione con promessa di vendita.

Vigilanza e assistenza alle Amministrazioni autonome per i primi due mesi dall'immissione degli assegnatari;

18) collegamento con l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, per tenerlo informato sull'avanzamento delle singole costruzioni, in modo che le operazioni relative alla assegnazione degli alloggi possano avere tempestivo svolgimento;

19) in proseguimento ed a completamento di quanto specificato al punto 2), preparazione delle convenzioni con Comuni per la cessione delle aree pubbliche e per la pronta realizzazione degli edifici pubblici sociali, in collaborazione con gli ispettori tecnici regionali e con gli incaricati regionali previa predisposizione dei grafici di progetto in accordo con la Gestione;

20) collaborazione con gli ispettori tecnici e gli incaricati regionali della Gestione e i Centri ispettivi INA per il buon esito delle pratiche amministrative di cui ai precedenti 1) e 3);

21) in caso di mancata osservanza, da parte della stazione appaltante delle norme e dei tempi previsti per l'esecuzione degli obblighi su indicati, la Gestione INA-Casa si riserva la facoltà di provvedere direttamente addebitando le relative spese alla stessa Stazione appaltante, oppure di ritenere risoluta di pieno diritto la Convenzione per il conferimento dell'incarico;

22) rispettare e fare rispettare i seguenti tempi tecnici massimi stabiliti dalla Gestione per ogni fase di lavoro, onde consentire alla Gestione stessa la tempestiva realizzazione dei programmi:

a) dall'incarico di reperire le aree alla prima segnalazione alla Gestione delle aree idonee: tre mesi;

b) dall'approvazione di massima della Gestione alla presentazione della documentazione necessaria per l'acquisto o per l'esproprio: tre mesi;

c) dall'approvazione definitiva dell'area alla nomina dei progettisti: un mese.

NB. — Naturalmente queste tre fasi possono compenetrarsi con notevole risparmio di tempo; si potrà anche procedere alla designazione dei progettisti prima di avere l'area;

d) per ogni singola fase di progettazione, i tempi risultanti dalla tabella seguente:

		Pratica senza studio urbanistico	Pratica con studio urbanistico
Progetto urbanistico	di massima	—	mesi tre
	definitivo	—	mesi due (*)
Progetto edilizio	di massima	mesi due	mesi due (*)
	definitivo	mesi due (*)	mesi due (*)

(*) Dall'approvazione precedente.

Il tempo riservato alla Gestione per l'esame, in ogni fase, varierà da venti a trenta giorni Le scadenze sopra indicate, si riferiscono sempre alla data di arrivo degli elaboratori completi alla Gestione;

e) dall'autorizzazione all'appalto (mod. 200) alla diramazione degli inviti alle Imprese giorni 15.

B. - *Responsabilità.*

1. Gli enti risponderanno direttamente verso i terzi di tutti gli atti compiuti nell'adempimento dell'incarico conferito loro con l'apposita convenzione

La Gestione INA-Casa si riserva la facoltà di sostituirsi agli stessi nei rapporti coi terzi derivanti dall'incarico conferito con la convenzione suddetta e ciò in qualunque momento la Gestione stessa ne riconosca la necessità, in dipendenza di circostanze sopravvenute

2. Gli enti, qualunque sia il sistema adottato per la esecuzione delle costruzioni, assumono la responsabilità verso la Gestione:

1) per la corrispondenza delle opere alle autorizzazioni ricevute ed al progetto approvato,

2) per qualunque inadempimento delle obbligazioni derivanti dall'incarico conferito ed assunto con la convenzione

3. La Gestione INA Casa ha facoltà di disporre e gli enti hanno la facoltà di proporre, anche in corso di esecuzione delle opere, tutte quelle varianti al progetto approvato, che siano consigliate da esigenze tecniche che tendano a migliorare la statica e l abitabilità degli stabili

Potranno altresì essere proposte varianti per l'utilizzazione dell'eventuale disponibilità risultante sia dal progetto, sia dal ribasso d'asta, per migliorare o per aumentare il numero degli alloggi

Le varianti richieste dagli enti dovranno ottenere la preventiva approvazione scritta dalla Gestione INA-Casa, portino o no aumento di spesa

In caso di varianti eseguite senza l'approvazione nelle forme prescritte dal presente punto, la Gestione INA-Casa potrà pretendere il ripristino a spese degli enti, secondo il progetto definitivo già approvato, o altrimenti potrà disporre che siano mantenute le varianti, quando non siano riconosciute dannose, lasciando però l'onere delle eventuali maggiori spese a carico degli enti stessi

4 Soltanto nel caso in cui la spesa risulta superiore al l'importo preventivato per effetto della revisione dei prezzi di appalto l'eccedenza sarà riconosciuta agli Enti in deroga ai limiti di impegno assunti dagli stessi

C. - *Compensi*

1 Scelta e acquisizione delle aree, trattative coi venditori ecc per ogni vano previsto dal progetto esecutivo
L 500 per le aree segnalate dall'ente,
L 200 per le aree di diversa provenienza

2 Misurazione delle aree e rilievi altimetrici secondo le relative tariffe professionali

3 Sondaggi nei terreni proposti a fattura

4 Direzione lavori, assistenza al collaudo, liquidazione, assistente di cantiere, rapporti con i Comuni per scelta aree e loro attrezzatura, spese generali (comprendenti anche i rapporti coi progettisti, dall'inizio alla conclusione dell'incarico di progetto):

QUADRO I

(*Per valori intermedi interpolazione lineare*)

Importo convenzionale (numero dei vani moltiplicato per il costo massimo a vano per la sola costruzione di cui al capitolo II B/3 4 5 più importo lavori per attrezzatura area)		Compenso %
milioni	10	4,50
	15	4,40
	20	4,30
	30	4,10
	40	3,90
	50	3,55
	100	3,00
	200	2,30
	500	1,84

5 Predisposizione del progetto ed esecuzione di tutti gli adempimenti tecnico-economici necessari per una esatta determinazione dell'appalto; compenso pari al 32 % degli onorari riconosciuti per la progettazione (vedi anche quanto detto in merito nel capitolo III).

6 Studio delle convenzioni con i Comuni per la sistemazione definitiva, tecnica e patrimoniale dei quartieri i compensi riguardano (vedi quadro II) un parte che sarà sempre corrisposta in funzione della superficie del quartiere, indipendentemente dall'esito delle trattative, (veri tabella *A*) e due altre parti (vedi tabelle *B* e *C*) che saranno corrisposte solo in funzione dei risultati raggiunti nel trasferimento di aree pubbliche (valutazione in base ai mq) e negli impegni del Comune per gli edifici pubblici e sociali (valutazione in base all'importo delle opere previste)

QUADRO II

(*Per valori intermedi interpolazione lineare*)

TABELLA *A*		TABELLA *B*		TABELLA *C*	
Trattative generali col Comune e approntamento grafici		Trasferimento al Comune di strade, giardini, ecc.		Impegni del Comune per edifici pubblici e sociali	
ettari	compenso L	mq	compenso L	milioni	compenso L.
1	60 000	1.000	150 000	50	400 000
2	120.000	5.000	650.000	100	600 000
3	175.000	10.000	1.200 000	150	750 000
5	230 000	20.000	1.750 000	200	850 000
10	335.000	30 000	2.150.000	250	930 000
15	400 000	40 000	2.400.000	300	1.000.000
20	430 000	50 000	2.600.000	400	1.070 000
25	445.000	75 000	2.850.000	500	1.120 000
30	450.000	100 000	3.000.000	600	1.150 000

7 Per le carature, l'accatastamento degli alloggi e delle aree limitrofe e per tutte le operazioni di cui al capitolo V A /13 14 15, compenso di L 3000 (tremila) ad alloggio

8 L'imposta generale sull'entrata e le altre imposte e tasse dovute sui compensi di cui ai numeri sopra specificati saranno a carico delle stazioni appaltanti, escluso ogni diritto di rivalsa.

CAPITOLO VI

FINANZIAMENTO DEI LAVORI. NORME CONTABILI, VIGILANZA E COLLAUDI

A - *Finanziamento*

1 La somministrazione dei fondi occorrenti per le costruzioni di cui alle presenti norme sarà dalla Gestione INA Casa effettuata dietro presentazione di stati di avanzamento e certificati di pagamento firmati dal direttore dei lavori

2 La Gestione INA Casa provvederà al pagamento non appena gli stessi documenti contabili siano da essa approvati e riconosciuti liquidabili, semprechè l'area, sulla quale si eseguono i lavori, sia passata in sua proprietà o sia stata occupata in seguito a decreto prefettizio e sia stata stipulata la convenzione per definire i rapporti con la Gestione stessa

3 Gli enti dovranno osservare scrupolosamente le condizioni e le modalità prescritte dalla Gestione INA Casa per il pagamento dei mandati e dovranno provvedere alla regolare e precisa tenuta di tutti i documenti, atti a seguire le diverse fasi tecniche ed economiche dei lavori.

B - *Contabilità*

1 Le contabilità dovranno essere tenute al corrente, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, e comprenderanno di massima, i seguenti documenti.
1) giornale dei lavori,
2) libretto delle misure,
3) registro di contabilità,
4) sommario del registro di contabilità,
5) liste delle somministrazioni in economia

In particolare il libretto delle misure ed il registro di contabilità dovranno consentire il facile rilevamento e controllo degli stati di avanzamento e dei certificati di pagamento.

2. Per il caso di appalto a forfait, i libretti delle misure varranno per l eventuale opera in economia e per la documen-

tazione grafica dei lavori eseguiti. I libri contabili, custoditi dalla direzione dei lavori, saranno tenuti a disposizione dei funzionari dei servizi INA-Casa, insieme con i disegni del progetto esecutivo, l'elenco dei prezzi, i capitolati ed i vari documenti, in base ai quali la Gestione INA-Casa ha autorizzato i lavori.

Tutti i documenti sono esenti da bollo.

C. - *Pagamenti.*

1. Le direzioni dei lavori degli enti, in base al libretto delle misure ed al registro di contabilità, compileranno gli « stati di avanzamento ».

I conseguenti « certificati di pagamento » verranno redatti dagli enti, a norma delle condizioni stabilite nei contratti di appalto per la corresponsione degli acconti o del saldo, su distinti moduli predisposti dalla Gestione INA-Casa:

a) per i pagamenti alle ditte appaltatrici;

b) per i pagamenti agli enti appaltanti;

c) per i pagamenti ai professionisti.

Detti moduli dovranno essere inviati in duplice copia alla Gestione INA-Casa. Sulla base dei « certificati di pagamento », la Gestione INA-Casa liquiderà gli importi dovuti, mediante ordine di pagamento bancario.

2. Per i pagamenti alle ditte appaltatrici, richiesti con l'apposito modello, la banca incaricata del versamento provvederà a farsi rilasciare ricevuta a firma dell'impresa, con l'intervento del rappresentante dell'ente appaltante. Con la sottoscrizione di tale documento l'ente appaltante riconoscerà, assumendo ogni responsabilità nei riguardi della Gestione:

a) che le somme liquidate si riferiscono a lavori effettivamente eseguiti alla data dello stato di avanzamento, cui la liquidazione si riferisce;

b) che le somme stesse si riferiscono a lavori compresi nei progetti e preventivi approvati dalla Gestione con l'applicazione dei prezzi indicati nei capitolati speciali;

c) che non esistono opposizioni o impedimenti al pagamento, del quale prenderà atto a tutti gli effetti previsti dalla convenzione stipulata con la Gestione INA-Casa.

Per i pagamenti agli enti appaltanti e ai professionisti, richiesti con gli appositi modelli, la banca provvederà a farsi rilasciare ricevuta, della quale trasmetterà copia all'ente appaltante.

D. - *Vigilanza.*

1. Durante l'esecuzione da parte degli enti dell'incarico oggetto dell'apposita convenzione da stipulare, la Gestione ~~effettuerà a suo giudizio insindacabile~~, e senza ~~pregiudizio~~ dell'esercizio del compito di vigilanza attribuito al Comitato di attuazione, ogni opportuno controllo in merito agli atti esecutivi, compiuti dagli enti specialmente per quanto riguarda le gare di appalto e l'andamento dei lavori, con particolare riguardo alla rispondenza delle opere alle norme edilizie e contrattuali ed alle erogazioni dei fondi.

2. La Gestione effettuerà i controlli di cui al comma precedente a mezzo di personale di sua fiducia, senza che per il fatto di tali controlli venga comunque a modificarsi la responsabilità degli enti appaltanti verso la Gestione per la buona riuscita dei lavori e verso terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori medesimi.

Il personale di cui sopra avrà facoltà di visitare i lavori, eseguirvi prove, esperienze, misurazioni ed assaggi, e gli enti, nonchè i loro funzionari, rappresentanti ed appaltatori dovranno fornire tutti i chiarimenti e mezzi opportuni, e alla occorrenza sospendere momentaneamente i lavori.

Il detto personale di controllo trovando i lavori condotti in modo non conforme a quanto prescritto nei progetti approvati e nei capitolati generali e speciali adottati, ne constaterà ogni irregolarità con apposito verbale di constatazione, riferendone contemporaneamente alla Gestione INA-Casa.

Alla constatazione potranno presenziare gli agenti locali degli enti, ai quali sarà peraltro diretto a tal fine un solo invito. La Gestione potrà far sospendere i lavori e disporre la demolizione e la conseguente ricostruzione a carico degli enti delle opere eseguite irregolarmente.

Il personale di controllo procederà in modo analogo per la constatazione di eventuali irregolarità amministrative e contabili.

3. La Gestione INA-Casa si riserva di avocare a sè la direzione dei lavori delle costruzioni oggetto della citata convenzione, sia nel caso di gravi irregolarità constatate come ai precedenti capoversi, sia nel caso in cui i lavori siano condotti con ritmo tale da non assicurarne il compimento entro il termine stabilito.

E. - *Collaudi.*

1. Il collaudo dei lavori verrà eseguito da un ingegnere od architetto nominato dalla Gestione INA-Casa, ovvero, per i complessi edilizi di un importo superiore ai 250 milioni, da una Commissione di collaudo nominata dalla Gestione stessa, ai lavori della quale presenzierà eventualmente un rappresentante del Comitato di attuazione.

2. La liquidazione dei lavori potrà essere autorizzata dal collaudatore o dalla Commissione di collaudo soltanto dopo aver verificato che le imprese appaltatrici abbiano ottemperato agli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali.

3. Provvedutosi al collaudo dei lavori ed eventualmente, in dipendenza del collaudo, previo stato di consistenza delle opere eseguite, come indicato al capitolo V.A./12, gli immobili costruiti saranno regolarmente consegnati, con apposito verbale, alla Gestione INA-Casa, la quale ne disporrà quale proprietaria, giusta l'art. 12 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

NOTE

1. - *Attrezzature delle aree.*

Per tutte le località in cui sorgono le costruzioni INA-Casa e che non sono completamente dotate di servizi pubblici e sociali, la Gestione prenderà preventivi accordi coi Comuni per assicurare la tempestiva esecuzione delle attrezzature necessarie, prima di addivenire alla scelta ed all'acquisizione delle aree: in particolare nel caso in cui tali costruzioni comportino la formazione di un nuovo nucleo urbano la Gestione provvederà a stipulare apposita convenzione che stabilisca:

a) impegno del Comune di eseguire, a proprie spese tutti i servizi pubblici essenziali (fognature, acqua, luce, strade e di assumerne la relativa manutenzione); e ciò previa delibera approvata dagli organi tutori;

b) specificazione delle opere a carattere sociale da realizzarsi (scuola, chiesa, asilo, centro sociale, ambulatorio, mercato, campi di giuoco, campo sportivo, zone a verde, giardini pubblici, delegazione comunale, ufficio postale, uffici di vigilanza), con l'impegno, da parte del Comune, di provvedere a tutte le incombenze necessarie per attribuire ciascuna opera agli enti interessati che ne assumeranno la proprietà e ne assicureranno la gestione.

Per ciascuna di esse dovrà essere precisato:

1) la delimitazione e l'attribuzione dei suoli necessari per la costruzione;

2) le modalità di esecuzione dei lavori relativi;

3) l'assunzione da parte del Comune dell'impegno di intervenire per incarico della Gestione nella esecuzione di opere di competenza di altri enti.

Per la realizzazione dei servizi sociali di cui al punto *b*) la Gestione potrà concorrere con un contributo finanziario entro il limite della differenza fra la spesa sostenuta per l'acquisto dell'area e l'incidenza a vano massima stabilita per l'area attrezzata in relazione alla categoria cui venne assegnato il Comune in cui si costruisce.

Tale contributo potrà essere corrisposto anche per le porzioni di area acquistata in eccedenza rispetto al fabbisogno per le costruzioni in programma; il calcolo di tale contributo sarà riferito alla densità edilizia normale INA-Casa anche per le aree che potranno essere successivamente cedute per altri scopi.

L'intervento della Gestione potrà realizzarsi sia attraverso la cessione, parzialmente o totalmente gratuita, dei suoli necessari per i servizi sociali, sia mediante erogazioni in denaro preventivamente ripartite fra le varie opere sociali, con la specificazione della somma destinata a ciascuna di esse.

2. - *Prestiti.*

Per l'esecuzione dei pubblici servizi di cui al precedente punto *a*) il Comune, fornendo adeguate garanzie, potrà richiedere alla Gestione un mutuo, da erogarsi dietro presentazione degli stati di avanzamento dei relativi lavori. La restituzione della somma mutuata dovrà avvenire entro il 31 marzo 1963.

Potranno anche essere esaminate richieste di finanziamento per le opere di cui al punto *b*) a favore degli enti responsabili dei singoli servizi, che rinuncino al contributo di cui al paragrafo precedente.

3. - *Decentramento.*

In base alla nuova procedura adottata dall'INA-Casa spetta alla stazione appaltante provvedere allo svolgimento di tutti i compiti relativi alla ricerca ed acquisizione delle aree, nonchè alla scelta dei progettisti, alla predisposizione dello appalto, ed alla direzione dei lavori. Pertanto le Amministra-

zioni comunali e tutti coloro che sono comunque interessati alla sollecita attuazione delle costruzioni incluse nel programma INA-Casa debbono passare sempre — sia per la presentazione di proposte sia per la richiesta di notizie — unicamente per il tramite della Stazione appaltante incaricata.

4. - *Attribuzione delle aree libere e delle strade nei complessi INA Casa.*

Nella redazione dei progetti dovranno essere qualificate tutte le aree di pertinenza dei singoli complessi, ai fini della loro destinazione, distinguendo:

aree coperte:

da fabbricati destinati ad abitazioni,

da fabbricati accessori pertinenti agli alloggi (bucatai, legnaie, deposito motorette),

da fabbricati destinati a servizi pubblici o sociali (scuola, chiesa, negozi, mercato, ecc.),

aree scoperte e da rimanere tali:

private, assegnate a singoli alloggi,

comuni, assegnate « pro indiviso » a servizio del gruppo di alloggi di un medesimo fabbricato (destinato a diventare condominio) oppure ad un fabbricato sociale (scuola, ecc.),

collettive, assegnate « pro-indiviso » a due o più fabbricati (che dovranno costituire un condominio speciale), comprendenti ciascuno un distinto e separato gruppo di alloggi,

pubbliche (strade, piazze, spazi verdi), aperte all'uso e al godimento di tutta la collettività e quindi destinate a diventare comunali.

Nello studio e nella progettazione dei complessi si dovrà costantemente tendere verso soluzioni che adeguino il più possibile la struttura di strade, piazze e spazi verdi alle esigenze delle Amministrazioni comunali. A questo scopo si dovrà evitare sia la creazione di ampie zone racchiuse da diverse unità edilizie che non siano nettamente qualificabili od assegnabili, sia grandi complessi chiusi da una sola recinzione generale. Per altro verso in vista delle difficoltà di manutenzione, occorre evitare nei complessi la presenza di molteplici aree pubbliche, preferendo invece il raggruppamento di esse in uno o due grandi spazi mentre i residui spazi disponibili saranno preferibilmente frazionati in spazi condominiali da assegnarsi per fabbricato.

Nello studio del tracciamento e delle caratteristiche delle strade si dovranno tenere presenti i servizi pubblici di trasporto, curando che ad ogni ingresso di edificio arrivi una strada rotabile sia pure non pubblica. Le strade di penetrazione o attraversamento dovranno essere progettate in modo che si innestino alla rete viaria esistente e che, per dimensioni e profili, possano essere facilmente accettate dai Comuni. A tal fine, ove non rispondano alle dimensioni di cui al regolamento edilizio, si raggiungano preventivi accordi con gli Uffici tecnici comunali onde il tipo adottato sia accolto senza difficoltà in sede di trapasso.

In sede di attribuzione delle pertinenze evitare sempre servitù di introspezione agli alloggi dei piani terreni. Se gli alloggi si affacciano verso aree interne dovrà ovviarsi a detto inconveniente con l'assegnazione in proprietà o in uso (ma di proprietà condominiale) di una fascia di terreno ad ogni singolo alloggio interessato.

(Dalla delibera del Comitato n. 66 del 31 ottobre 1957)

(925)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° marzo 1958

1 Dollaro USA	624,862
1 Dollaro canadese	637,812
1 Franco svizzero lib.	145,801
1 Corona danese	90,85
1 Corona norvegese	87,38
1 Corona svedese	120,335
1 Fiorino olandese	164,49
1 Franco belga	12,526
100 Franchi francesi	148,075
1 Franco svizzero acc.	142,04
1 Lira sterlina	1748,50
1 Marco germanico	148,54
1 Scellino austriaco	23,997

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 442 — Data: 22 febbraio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Torino — Intestazione: Salvai Vera in Sales — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6099 — Data: 20 aprile 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Tesserini Paolo di Augusto — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 81 — Data: 12 gennaio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Caserta — Intestazione: Conca Salvatore di Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 8 — Capitale L. 12.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 209 — Data: 29 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Mattei Adolfo Leone fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita L. 21.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 348 — Data: 19 luglio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Liotta Carmelo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 368 — Data: 11 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Matera — Intestazione: Franchino Antonio fu Bonaventura — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1300 — Data: 24 ottobre 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento di Roma — Intestazione: Cipolla Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 186 — Data: 1° aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Gabrieli Corrado — Titoli del Debito pubblico: al portatore 7 — Capitale L. 2600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 19 luglio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Reggio Calabria — Intestazione: Rando Pietro fu Fortunato — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 458 — Data: 5 marzo 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Montaldo Cesare fu Michele — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 34.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 febbraio 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(856)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1954, registro n. 8, foglio n. 343, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Forcignano Aldino contro il provvedimento di inquadramento nella categoria 2ª, grado 9°, nonchè contro il decreto interministeriale 25 maggio 1947, entrambi emanati dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

(998)

DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Situazione al 31 dicembre 1956 della Cassa per le pensioni ai sanitari

ATTIVO

1	Cassa	L.	1.618 872
2	Immobili	»	504.186.550
3	Conti correnti col Tesoro — fruttifero	»	2.045.822 350
	Conti correnti col Tesoro — infruttifero	»	1.434.334.715
4	Titoli — di Stato, consistenza	»	247.969.041
	Titoli — obbligazionari, consistenza	»	3.131.377.790
5	Capitale vigente dei prestiti a provincie e a comuni ceduti alla Cassa per le pensioni ai sanitari dalla Cassa depositi e prestiti	»	6.621.450
6	Credito in conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui ad enti (capitale) ai sensi del R. D. L. 13-6-1926, n. 1064	»	85 666 645
7	Credito verso enti per contributi da riscuotere	»	1.032 033.811
8	Credito per quote di pensioni, caroviveri ed assegno supplementare a carico di enti, da riscuotere	»	14 173 791
9	Crediti per interessi da riscuotere — sui titoli di Stato	»	5 256.300
	Crediti per interessi da riscuotere — sui titoli obbligazionari	»	40 556.535
	Crediti per interessi da riscuotere — sui prestiti ceduti all'Istituto dalla Cassa depositi e prestiti	»	—
	Crediti per interessi da riscuotere — sul conto corrente mutui ad enti	»	—
10	Credito per fitti da riscuotere	»	370 384
11	Credito verso il Tesoro per contributo dello Stato da riscuotere (D. L. 3-9-1946, n. 143)	»	160 000 000
12	Credito verso il Tesoro per indennità caropane pagata per suo conto	»	—
13	Credito verso terzi per ordini di riscossione da introitare	»	252 120.516
14	Mobili	»	1
		L.	8.962.108.751

PASSIVO

1	Debito verso il Tesoro per pagamenti effettuati dalle Sezioni di tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	1.441.186 806
2	Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	»	121 887 608
3	Debito verso terzi per assegni vitalizi netti rimasti da pagare	»	776 194 042
4	Debito verso pensionati per versamenti volontari e relativi interessi	»	2.798 147
5	Debito per spese di amministrazione e di gestione immobiliare da rimborsare alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali	»	56.840.761
6	Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione immobiliare	»	2 524 275
7	Debito verso l'Erario per imposte di R. M., complementare e bollo	»	46 712 145
8	Debito per pagamenti, a saldo, del costo degli immobili	»	69 200 000
9	Debitori e Creditori diversi (saldo passivo)	»	5.901 762
10	Interessi sui titoli riscossi ma non ancora maturati	»	8.258 438
11	Fitti riscossi ma non ancora maturati	»	800

Netto

12	Fondo ammortamento stabili	L.	172 250
13	Fondo accantonamento imposte future	»	2 299 500
14	Fondo manutenzione straordinaria	»	2 112 000
15	Fondo perdite e svalutazione stabili	»	422 000
16	Patrimonio netto	»	6.425 598.217
		L.	8.962.108.751

Situazione al 31 dicembre 1956 della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali

ATTIVO

1	Cassa	L.	12.405 264
2	Oro di proprietà	»	16.872 000
3	Immobili	»	5.587.080.791
4	Conti correnti col Tesoro — fruttifero	»	19.868.445.384
	Conti correnti col Tesoro — infruttifero	»	11.593.511 651
5	Titoli — di Stato, consistenza	»	8.339.714 121
	Titoli — obbligazionari, consistenza	»	83.587.794 944
6	Valore capitale annualità scontate	»	17.544.698.129
7	Capitale vigente dei prestiti a provincie e a comuni, ceduti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti	»	15.784 957
8	Credito in conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui diretti ad enti (capitale) ai sensi del R. D. L. 13-6-1926, n. 1064	»	296.903.344
9	Credito verso enti vari e cooperative edilizie per mutui	»	59 026 965.607
10	Credito verso enti per contributi da riscuotere	»	18.526 088.189
	A riportare	L.	224.416.264.381

Riporto .	L.	224 416 264 381
11 Credito per quote di pensioni, caroviveri ed assegno supplementare a carico di enti, da riscuotere . .	L.	722 981 364
12 Crediti per interessi da riscuotere: sui titoli di Stato	»	142 443 843
sui titoli obbligazionari	»	1.612 998.294
sul conto corrente per mutui ad enti (R. D. L. 13-6-1926, n. 1064) . . .	»	—
sui mutui ad enti e a cooperative edilizie	»	798 410.649
sui prestiti ceduti all'Istituto dalla Cassa depositi e prestiti	»	—
sui valori attuali delle annualità scontate	»	552 195 197
13 Credito per fitti da riscuotere	»	25 712 530
14 Credito verso cessionari di appartamenti a pagamento dilazionato .	»	125 439 648
15 Credito verso il Tesoro per contributo dello Stato da riscuotere (D. L. 3-9-1946, n. 143) . . .	»	775 000 000
16 Credito verso il Tesoro per indennità caropane pagata per suo conto . . .	»	—
17 Credito verso altri Istituti di previdenza per spese di amministrazione . .	»	88 123 735
18 Credito verso terzi per ordini di riscossione da introitare . . .	»	5 032 385 210
19 Debitori e creditori diversi (saldo attivo) . .	»	209.924 411
20 Mobili	»	1
	L.	234 501.879 268
21 Titoli in garanzia	L.	2 469 200 000
	L.	236 971.079 268

PASSIVO

1 Debito verso il Tesoro per pagamenti effettuati dalle Sezioni di tesoreria provinciale, da rimborsare .	L.	11 749 019 501
2 Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	»	1 345 741 812
3 Debito verso pensionati per assegni vitalizi netti rimasti da pagare	»	6 801 416 168
4 Debito verso terzi per versamenti volontari e relativi interessi	»	45 788 455
5 Debito per spese di amministrazione e di gestione immobiliare verso l'ex Cassa salariati. .	»	—
6 Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione immobiliare .	»	28 677 963
7 Debito verso l'Erario per imposte di R. M., complementare e bollo	»	163 563 049
8 Debito verso lo Stato per quote di pensioni e indennità conferite per conto dell'Istituto .	»	100 410 713
9 Debito per pagamenti a saldo del costo degli immobili . . .	»	100 395 383
10 Quote di mutui in ammortamento, da somministrare .	»	4 395 479 985
11 Fitti riscossi ma non ancora maturati	»	13 876.276
12 Interessi riscossi ma non ancora maturati	»	20 620 258
13 Debitori e creditori diversi (saldo passivo)	»	—
Netto		
14 Fondo ammortamento stabili .	»	14 834 879
15 Fondo accantonamento imposte future .	»	111 757 333
16 Fondo manutenzione straordinaria stabili	»	76 715 672
17 Fondo perdite e svalutazione stabili	»	67 052 418
18 Patrimonio netto	»	209.461 529 403
	L.	234.501.879.268
19 Depositanti titoli in garanzia .	L.	2.469 200 000
	L.	236 971 079 268

Situazione al 31 dicembre 1956 della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate

ATTIVO

1 Cassa	L.	243 561
2 Immobili	»	105 940.000
3 Conti correnti col Tesoro: fruttifero .	»	1.371.092.881
infruttifero	»	642.577 280
4 Titoli: di Stato, consistenza	»	420.580
obbligazionari, consistenza	»	3.737.212.201
5 Capitale vigente dei prestiti a provincie e a comuni ceduti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti dalla Cassa depositi e prestiti	»	13.874 433
6 Credito in conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui diretti ad enti (capitale) ai sensi del R. D. L. 13 6 1926, n. 1064	»	437 663 631
7 Conto corrente per mutuo all'I.N.C.I S. ai sensi del R. D. L. 3-8-1926, n. 2000	»	1.388.530
8 Credito verso enti vari e cooperative edilizie per mutui	»	747.098 903
9 Credito verso enti per contributi da riscuotere	»	152 960.434
10 Credito per quote di pensioni, caroviveri ed assegno supplementare a carico di enti, da riscuotere . .	»	6.497 990
11 Crediti per interessi da riscuotere: sui titoli di Stato	»	7 975
sui titoli obbligazionari	»	63.098 337
sui prestiti ceduti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti dalla Cassa depositi e prestiti	»	—
sui prestiti concessi agli enti vari (R. D. L. 13-6-1926, n. 1064) .	»	—
sui mutui a cooperative edilizie	»	4.962 500
A riportare . . .	L.	7.285.039.236

Riporto . . .	L.	7.285.039.236
12 Credito per fitti da riscuotere	»	151.299
13 Credito verso il Tesoro per indennità caropane pagata per suo conto	»	—
14 Credito verso terzi per ordini di riscossione da introitare	»	229.609.923
15 Debitori e creditori diversi (saldo attivo)	»	—
16 Mobili	»	1
	L.	7.514 800 459

PASSIVO

1 Debito verso il Tesoro per pagamenti effettuati dalle Sezioni di tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	646.374 638
2 Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	»	30.047 204
3 Debito verso pensionati per assegni vitalizi netti rimasti da pagare	»	118.007.814
4 Debito verso terzi per versamenti volontari e relativi interessi	»	658.073
5 Debito per spese di amministrazione e di gestione immobiliare da rimborsare alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali	»	23 655 076
6 Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione immobiliare	»	1 184.789
7 Debito per pagamento a saldo del costo degli immobili	»	—
8 Debito verso l'Erario per imposte di R. M., complementare e bollo	»	7 642.184
9 Quote di mutui in ammortamento, da somministrare	»	189 708.431
10 Fitti riscossi ma non ancora maturati	»	—
11 Debitori e creditori diversi (saldo passivo)	»	1.358.778
Netto:		
12 Fondo ammortamento stabili	»	88 150
13 Fondo accantonamento imposte future	»	1.085 360
14 Fondo manutenzione straordinaria stabili	»	1.060 000
15 Fondo perdite e svalutazione stabili	»	212 000
16 Patrimonio netto	»	6 493.717.962
	L.	7.514.800.459

Situazione al 31 dicembre 1956 della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari

ATTIVO

1 Cassa	L.	1.015 863
2 Conti correnti col Tesoro — fruttifero	»	294.265 780
2 Conti correnti col Tesoro — infruttifero	»	29 372 129
3 Titoli — di Stato, consistenza	»	29.260.854
3 Titoli — obbligazionari, consistenza	»	709.199
4 Capitale vigente dei prestiti a provincie e a comuni ceduti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari dalla Cassa depositi e prestiti	»	717.277
5 Credito in conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui diretti ad enti (capitale) ai sensi del R. D. L. 13-6-1926, n. 1064	»	8.144.660
6 Credito verso il Ministero di Grazia e Giustizia ai sensi della legge 22-12-1949, n. 2932 e quota integrativa campagne di guerra	»	185.928.997
7 Crediti verso enti per contributi da riscuotere	»	28.216 741
8 Crediti per interessi da riscuotere — sui titoli di Stato	»	703 423
— sui titoli obbligazionari	»	20.662
— sui prestiti ceduti all'Istituto dalla Cassa depositi e prestiti	»	—
— sul conto corrente per mutui diretti ad enti	»	—
9 Credito verso il Tesoro per contributo dello Stato da riscuotere (D. L. 3-9-1946, n. 143)	»	15.000.000
10 Credito verso il Tesoro per indennità caropane pagata per suo conto	»	—
11 Credito verso terzi per ordini di riscossione da introitare	»	7.460.597
12 Mobili	»	1
	L.	600 816.183

PASSIVO

1 Debito verso il Tesoro per pagamenti effettuati dalle Sezioni di tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	30.262.401
2 Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	»	8.983 678
3 Debito verso terzi per assegni vitalizi netti rimasti da pagare	»	56 660.976
4 Debito verso pensionati per versamenti volontari e relativi interessi	»	588.033
5 Debito per spese di amministrazione e di gestione immobiliare da rimborsare alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali	»	7.275.746
6 Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione immobiliare	»	384.600
7 Debito verso l'Erario per imposte di R. M., complementare e bollo	»	1.835.272
Netto:		
8 Patrimonio netto	»	494.825 477
	L.	600.816.183

Situazione al 31 dicembre 1956 della Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto del Catasto e dei servizi tecnici di finanza (stralcio)

ATTIVO

1 Cassa	L.	327 122
2 Conti correnti col Tesoro — fruttifero	»	12.772.828
— infruttifero	»	519 171
3 Titoli — di Stato, consistenza	»	9.000.346
— obbligazionari, consistenza	»	133.305
4 Capitale vigente dei prestiti a provincie e a comuni ceduti alla Cassa di previdenza personale del Catasto dalla Cassa depositi e prestiti	»	288.558
5 Credito in conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui ad enti (capitale) ai sensi del R. D. L. 13-6-1926 n. 1064	»	195 751
6 Crediti per interessi da riscuotere — sui titoli di Stato	»	223 990
— sui titoli obbligazionari	»	3.301
— sui prestiti ceduti all'Istituto dalla Cassa depositi e prestiti	»	—
— sul conto corrente per mutui diretti ad enti	»	—
7 Credito verso terzi per ordini di riscossione da introitare	»	51 882
8 Mobili	»	1
	L.	23.516.255

PASSIVO

1 Debito verso il Tesoro per pagamenti effettuati dalle Sezioni di tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	80.563
2 Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	»	285.576
3 Debito per spese di amministrazione e di gestione immobiliare da rimborsare alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali	»	352 152
4 Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione immobiliare	»	8.302
5 Debito verso l'Erario per imposte di R. M., complementare e bollo	»	288
6 Debito per ritenute e garanzie di lavori	»	39.591
Netto:		
7 Patrimonio netto	»	22.749.778
	L.	23.516.255

Il direttore della ragioneria: PADUA — *Il direttore generale*: CIANCIMINO

(419)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI MESSINA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto n 36030 San del 18 luglio 1957, col quale sono state dichiarate le vincitrici delle condotte ostetriche. vacanti al 30 novembre 1954,

Visti i successivi provvedimenti di variazione delle nomine, conseguenti alle rinunzie delle vincitrici,

Considerato che la condotta di Ficarra si è resa vacante e occorre provvedere alla nomina della concorrente che segue in graduatoria;

Visto l'art 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

La concorrente Burrafato Ninfa è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Ficarra

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 28 dicembre 1957

Il prefetto RUSSO

(1066)

PREFETTURA DI SONDRIO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Visto il proprio decreto 28 novembre 1957, n 31703, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Sondrio,

Considerato che il vice prefetto dott Alberto De Marchi, presidente della Commissione stessa, è stato trasferito ad altra sede, per cui si rende necessaria la sua sostituzione;

Visto l'art 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, modificato dall'art 5 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n 854,

Visti gli articoli 54 e 50 del regolamento 11 marzo 1935, n 281, quest'ultimo modificato dal decreto Presidenziale sopracitato,

Decreta:

Il vice prefetto ispettore dott Alberto Piva è nominato presidente della Commissione di cui alle premesse, in sostituzione del vice prefetto dott. Alberto De Marchi

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura di Sondrio.

Sondrio, addì 23 febbraio 1958

Il prefetto: ZECCHINO

(1059)

MOLA FELICE *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.